

Provincia di Biella

Variante a Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi, in via continuativa da falda sotterranea mediante 2 pozzi e in via d'emergenza anche dal torrente Cervo in Comune di TOLLEGNO, assentita alla FILATURA CERVINIA S.p.A. con D.D. n° 1.128 del 15.10.2018. PRATICA PROVINCIALE: TOLLEGNO2.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.128 del 15.10.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RIFIUTI, V.I.A, ENERGIA, QUALITA' DELL'ARIA, ACQUE REFLUE E RISORSE IDRICHE

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 04 agosto 2018 dal Sig. Umberto GERMANETTI, Amministratore Delegato della Società Filatura Cervinia Spa, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, in conformità all'art. 27. comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., in deroga ai disposti in materia d'uso d'acqua pubblica riservata al consumo umano ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società Filatura Cervinia Spa (codice fiscale 00151100021), con sede in Tollegno, via Martiri della Libertà, n° 31, variante sostanziale alla concessione preferenziale in precedenza assentita con D.D. 28 maggio 2014 n° 817, per continuare a derivare in via prioritaria e continuativa da falde sotterranee tramite due pozzi ed in via d'emergenza e temporanea dal torrente Cervo, in Comune di Tollegno, una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 10 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 190.000, cui corrisponde una portata media annua complessiva di litri al secondo 6,03, d'acqua pubblica ad uso produzione di beni e servizi ed, in misura non apprezzabile, ad uso civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Cervo, sempre in Comune di Tollegno. Di accordare nuova durata della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., in anni 15 (quindici), successivi, continui e previsti dall'art. 24, comma 2, lettera a) dello stesso regolamento regionale, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.818 di Rep. del 04 agosto 2018

ART. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle falde sotterranee e del torrente Cervo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti

dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI